



MARCHIO DI QUALITÀ TERRITORIALE EUROPEO

Regolamento del Comitato di Gestione e Controllo del Marchio di Qualità Territoriale Europeo

CAPO I: FUNZIONI DEL COMITATO

Articolo 1.

Le funzioni del Comitato di Gestione e Controllo del Marchio di Qualità Territoriale Europeo, di seguito indicati rispettivamente come C.G.C. e M.Q.T.E., sono le seguenti:

- Tenuta dei registri relativi ai marchi territoriali autorizzati ad utilizzare il M.Q.T.E.
- Controllo delle procedure d'iscrizione.
- Redazione dei necessari rapporti tecnici di controllo.
- Proposte di accettazione/rifiuto per l'iscrizione dei marchi territoriali.
- Controllo del rispetto del Regolamento Generale.
- Definizione di un disciplinare grafico del M.Q.T.E., e controllo circa la sua applicazione.
- Proposta innanzi all'Assemblea Generale dell'organizzazione proprietaria del M.Q.T.E. delle modifiche da apportare al Regolamento Generale, al disciplinare grafico e ai disciplinari di settore.
- Promozione del M.Q.T.E.
- Attività di formazione rivolte a tutti i responsabili dei marchi territoriali.
- Presentazione, con cadenza annuale, di una relazione sulla gestione, del bilancio, di una relazione sui risultati e, nei dodici mesi successivi, del bilancio di previsione e del piano di azione per l'anno seguente.
- Promozione delle opportune attività da svolgere per il M.Q.T.E. nel rispetto del Regolamento Generale, dello statuto dell'organismo proprietaria del M.Q.T.E., etc...

CAPO II : COMPOSIZIONE DEL C.G.C. DEL M.Q.T.E.

Articolo 2.

Il C.G.C. è eletto dall'Assemblea Generale dell'organismo proprietaria del M.Q.T.E.

Articolo 3.

Il C.G.C. è composto da un rappresentante per Paese, nel quale siano presenti marchi territoriali associati, più un rappresentante supplementare per Paese e per gruppi di tre marchi, con un massimo di tre rappresentanti per Paese, più il

Presidente ed il Segretario, che saranno i medesimi per l'organismo proprietario del M.Q.T.E.

Articolo 4.

Ciascun membro del C.G.C. , ad eccezione del Presidente, potrà indicare un supplente, o dare mandato per iscritto ad un altro membro del comitato di rappresentarlo. Ciascun membro del Comitato potrà rappresentare altri due membri, al massimo.

Articolo 5.

I membri del C.G.C. durano in carica per un triennio.

Articolo 6.

Si tratta di un organo eminentemente tecnico, coloro che ricoprono funzioni tecniche per ciascuno dei marchi avranno la priorità per farne parte.

Articolo 7.

Le funzioni dei membri del comitato non sono retribuite.

CAPO III : FUNZIONAMENTO DEL C.G.C. DEL M.Q.T.E.

Articolo 8.

Il C.G.C. deve riunirsi, ordinariamente, almeno una volta ogni sei mesi e, straordinariamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Articolo 9.

Il segretario è incaricato di redarre un verbale di ciascuna riunione. I verbali sono archiviati, dopo essere stati siglati dal segretario e dal presidente. Ciascun membro del Comitato ne riceve una copia. I verbali sono redatti nella lingua del segretario, quindi vengono tradotti in inglese.

Articolo 10.

Le riunioni sono convocate dal Presidente. Le riunioni ordinarie sono convocate con un preavviso di almeno un mese, le riunioni urgenti possono essere convocate in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno una settimana. Le riunioni urgenti possono essere convocate per posta elettronica, e le riunioni ordinarie per posta o per posta elettronica.

Articolo 11.

Le riunioni sono considerate valide, quando sono presenti il 50% + 1 dei membri. Per l'adozione degli allordi e necessaria la maggioranza semplice dei

presenti. Perché sia valida la riunione e necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Ciascun membro dispone di un voto, ad eccezione del segretario. In caso di parità, il presidente dispone di un voto qualificato.

CAPO IV : ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL M.Q.T.E.

Articolo 12.

Il C.G.C. del M.Q.T.E. tiene un registro dei marchi territoriali. Inoltre, per ciascun marchio, deve presiedere alla tenuta di:

- un Registro delle società e organizzazioni omologate dal marchio territoriale.
- un Registro dei beni di interesse pubblico (villaggi, musei, eventi culturali, ...) di ciascuna organizzazione omologata.

Articolo 13.

Per essere iscritto al registro, ciascun marchio deve farne domanda per iscritto al Comitato, compilando il formulario fornitogli da questi, e rilasciare i documenti richiesti a questo scopo.

Articolo 14.

Vista la documentazione presentata, il Comitato può effettuare, all'occorrenza, le ispezioni che riterrà opportune.

Articolo 15.

Dopo aver istruito un dossier, il Comitato provvede ad emettere un rapporto tecnico, successivamente dibattuto in riunione, al fine di prendere la decisione, in ultima istanza, d'iscrivere o meno il marchio richiedente al registro. L'iscrizione è effettuata per una durata di 3 anni.

Articolo 16.

Le decisioni del comitato sono notificate al marchio richiedente, entro al massimo 30 giorni solari dalla loro approvazione.

Articolo 17.

In caso di disaccordo sulle decisioni prese dal comitato, il marchio richiedente può presentare ricorso contro la decisione presa, davanti all'Assemblea Generale, nel corso della prima riunione utile.

Articolo 18.

La cancellazione dal registro del M.Q.T.E. può essere effettuata volontariamente, o su decisione del comitato. In ogni caso, una volta pronunciata la cancellazione, una nuova richiesta di incorporazione non sarà ricevibile prima che sia trascorso un anno.

CAPO V : UTILIZZAZIONE DEL M.Q.T.E.

Articolo 19.

L'etichetta, o il logo, differente per i prodotti e i servizi protetti dal M.Q.T.E. , corrispondente al modello ufficiale adottato dal comitato, è identico per tutte le organizzazioni iscritte.

Articolo 20.

L'etichetta non può essere utilizzata che dai prodotti o servizi formalmente autorizzati dal Marchio Territoriale, e che hanno adempiuto le condizioni richieste, stabilite dal Marchio per quel prodotto o servizio.

Articolo 21.

Ogni anno, ciascun marchio territoriale deve comunicare l'elenco completo delle organizzazioni omologate, così come dei prodotti, servizi e beni di interesse pubblico autorizzati.

Articolo 22.

Il comitato deve mettere a disposizione del marchio territoriale il disciplinare grafico del M.Q.T.E.

Articolo 23.

Ciascun marchio territoriale è responsabile del controllo riguardante la compatibilità tra M.Q.T.E. , marchio territoriale e la marchio di ciascuna organizzazione e società.

CAPO VI : ISPEZIONI

Articolo 24.

Il C.G. può effettuare tutte le ispezioni che ritiene utili sul territorio dei marchi territoriali, e deve effettuarne almeno una durante ciascun periodo di rinnovo dell'iscrizione al registro del M.Q.T.E. Tali ispezioni sono effettuate da tecnici indipendenti posti sotto la direzione del comitato.

Articolo 25.

Il tecnico che effettua una ispezione deve essere formalmente e legalmente capace di effettuare l'azione ispettiva. A tal fine, deve essere accreditato presso il C.G.C.

Articolo 26.

L'ispezione è effettuata in quanto procedura complementare alla richiesta di iscrizione o di rinnovo, e deve riguardare un campione, selezionato con metodo

casuale, di società e organizzazioni omologate dal marchio territoriale.

Articolo 27.

Le ispezioni sono effettuate durante una fase qualsiasi del processo produttivo, la società o organizzazione oggetto dell'ispezione stessa sarà preavvisata almeno un giorno prima dell'ispezione stessa.

Articolo 28.

Le ispezioni sono effettuate sempre in presenza di un responsabile del marchio territoriale. L'impresa o l'organizzazione ha l'obbligo di facilitare l'ispezione. Qualora, nel corso di un'ispezione, un documento richiesto non possa essere prodotto immediatamente, la società o l'organizzazione ha tempo 15 giorni solari per presentare il documento richiesto al C.G.C.

Articolo 29.

Il rifiuto di permettere l'accesso allo stabilimento, ai documenti, il rifiuto di sottoscrivere, ecc., sarà segnalato nel verbale d'ispezione, e considerato come ostruzione all'ispezione.

CAPO VII : PROTOCOLLO PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DA PARTE DEL C.G.C.

Articolo 30.

La procedura d'ispezione da luogo alla redazione di un verbale per ognuna delle organizzazioni oggetto di ispezione, tale verbale costituisce documento pubblico attestante gli esiti ed i fatti concernenti. Tutto ciò che vi è scritto è considerato vero, salvo il caso in cui possa essere dimostrato il contrario. La redazione del verbale spetta al tecnico del C.G.C. del M.Q.T.E. , e non può contenere supposizioni o interpretazioni personali. Il verbale può riportare dichiarazioni del comparente, il quale può accettare o meno il contenuto del documento.

Articolo 31.

Il verbale è redatto in triplice copia. L'originale resta in possesso del C.G.C. del M.Q.T.E. , una copia è rimessa alla società o organizzazione oggetto dell'ispezione, la terza copia è inviata al marchio territoriale.

Articolo 32.

Il verbale è redatto alla presenza del responsabile del marchio territoriale che assiste all'ispezione.

Articolo 33.

Una volta redatto, il verbale viene letto prima di essere sottoscritto dalle parti. Dopo l'accettazione dei termini espressi nel verbale, questo viene approvato e sottoscritto dalle tre parti.

Articolo 34.

Le seguenti indicazioni devono figurare nel verbale:

- Marchio territoriale
- N° del verbale
- Comune
- Data
- Ora

Elementi identificativi l'organizzazione oggetto dell'ispezione:

- Identificazione dell'organizzazione attraverso il suo nome o ragione sociale, tipo di organizzazione, indirizzo.
- Cognome e nome del responsabile o della persona che assiste all'ispezione (componente),
- N° del documento d'identità del componente
- Funzione del componente rispetto all'organizzazione oggetto dell'ispezione
- Fatti ed esiti dell'ispezione
- Dichiarazione del componente
- Diligenza
- Firme

Elementi identificativi il rappresentante del marchio territoriale :

- Cognome e nome
- N° del documento d'identità
- Sua funzione rispetto al marchio territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto a Edessa (Grecia), il 26 gennaio 2007

FUNDACIÓ GARROTXA LIDER	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO
<i>Joan ESPONA AGUSTÍN</i>	<i>Serafín MERINO PÉREZ</i> <i>Presidente</i>	<i>Andrés RUIZ MARTÍN</i>
CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ESE-ENTRECABOS	ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL DOS VALES DO ULLA E UMIA	CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES
<i>JESUS LAUDEIRA ALVAREZ-CARCOS</i>	<i>José Amador EIRAS PAZ</i>	<i>Juan Esteban RUIZ CUENCA</i>
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE TALAVERA, SIERRA DE SAN VICENTE Y LA JARA – IPETA	ASOCIACION COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA	ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL DULCINEA
<i>Tirso LUMBRERAS VÁZQUEZ</i>	<i>Manuel SORIANO HUERTA</i>	<i>Javier UBEDA NIETO</i>
ASOCIACION LIDER SERRANIA DEL TURIA-VALENCIA	ASOCIACIÓN POEDA	GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI
<i>Francisco Javier OLTRA MARTÍNEZ</i>	<i>Miguel Angel DEL EGIDO LLANES</i>	<i>Enrico TESTA</i>

<p>GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE</p> <p>Dante RIGONI</p>	<p>GAL PAYS CATHARE - ASSOCIATION AUDOISE DE DEVELOPPEMENT LOCAL</p> <p><i>Francis BELS</i></p>	<p>DEVELOPMENT ASSOCIATION OF HALKIDIDKI S.A.</p> <p>Καραγιάννη Γεωργία</p>
<p>DEVELOPMENT ASSOCIATION OF THESSALONIKI S.A.</p> <p>Σιαμίδου Ανατολή</p>	<p>DEVELOPMENT ASSOCIATION OF PELLA S.A.</p> <p>Μίντσης Γεώργιος</p>	<p>DEVELOPMENT ASSOCIATION OF KILKIS S.A.</p> <p>Πασσαλίδης Παύλος</p>
	<p>DEVELOPMENT ASSOCIATION OF LEMNOS S.A.</p> <p>Παραμύθας Θωμάς</p>	